



Sentenza

R.G.

Cron.

Rep.

Oggetto: risarcimento
danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico dott.ssa Laura Fazio all'udienza del 18.03.2019
udita la discussione dei procuratori comparsi e fatte precisare le conclusioni come da
verbale che precede;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:

SENTEZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
dell'anno 2007 (già rg n. della ex sezione distaccata di Altamura)

TRA

Figlio degli altri due attori, **Figlia del figlio degli altri due attori**, rappresentati e difesi dall'avv.te **attori**, giusta delega in atti,

- attori -

CONTRO

Figlio degli altri due attori, rappresentata e difesa dall'avv. **attori**, giusta delega in
atti,

- convenuta -

FATTO E DIRITTO

Gli attori in epigrafe convenivano in giudizio contro **attori** a esponendo che:

- **attori** (figlio degli altri due attori) e **attori** (figlio degli altri due attori) aveva contratto con la convenuta matrimonio concordatario e che dall'unione erano nati i figli **attori** e **attori**;
- i coniugi si erano consensualmente separati con accordo del **attori** ed omologa del Tribunale di Bari del **attori**, rinunciando al contributo per mantenimento;
- la **attori** aveva impedito ai figli di avere incontri con il padre e durante un litigio gli aveva confessato di avere concepito i figli con un altro uomo, sicché il **attori** aveva proposto domanda di disconoscimento di paternità accolta con sentenza n. **attori**;
- l'accertata non paternità biologica aveva gettato il **attori** in un profondo sconforto, condizionando in negativo le vita degli attori e i loro rapporti sociali per le mormorazioni ed il ludibrio cui questi erano esposti.

Per tali ragioni, domandavano all'adito Tribunale di dichiarare la **attori** responsabile di avere cagionato agli attori ingiusto pregiudizio, condannandola al ristoro dei danni



materiali, morali, biologici ed esistenziali ritenuti equi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre vittoria di spese.

La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, per avere le parti rinunciato a far valere ogni questione in punto di addebito con la separazione consensuale, avendo il appreso di non essere il padre dei due minori prima della separazione e dovendosi appurare in quale ambito normativo si possa collocare l'assunta responsabilità della convenuta e soprattutto il diritto al ristoro del danno vantato anche dai genitori dell'ex marito.

La causa veniva istruita con CTU medica sulla persona del

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, dovendosi distinguere la posizione del da quella dei genitori.

Risulta evidente dai fatti di causa ed aclarato in altra sede giudiziale che i due minori nati durante il matrimonio tra il e la convenuta non siano figli del primo, giusta sentenza n e che siano, pertanto, frutto di relazione extraconiugale della convenuta con altro uomo (tale) presente peraltro spesso nella casa coniugale quando i due coniugi non erano ancora separati e che li ha anche riconosciuti, come emerge inequivocabilmente dalle complessive testimonianze assunte nel giudizio di disconoscimento di paternità (vedi verbali di udienza e sentenza esibiti da parte attrice) e dal certificato di stato di famiglia della

Orbene, tale comportamento tenuto dalla in costanza di matrimonio, vista la natura giuridica dei doveri derivanti dal matrimonio e la valenza di diritto soggettivo dell'interesse di un coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza, ha certamente violato i predetti doveri ed è configurabile come illecito civile con il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale laddove si accerti la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto, e si dia prova del nesso di causalità fra la violazione e il danno; la relativa azione di risarcimento deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande.

Infatti, "non essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, né essendo rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull'addebito (inidonea di per sé a dare fondamento all'azione di risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento, una volta affermato - come sopra si è fatto - che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, la relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande, ben potendo la medesima "causa petendi"



dare luogo a una pluralità di azioni autonome contrassegnate ciascuna da un diverso "petitum". Ne deriva, inoltre, che ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l'addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma, coprendo il dedotto e il deducibile, unicamente in relazione al "petitum" azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all'esperimento dell'azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale" (così limpida mente anche in motivazione Cassazione civile, sez. I, 15/09/2011, n. 18853 e nello stesso senso Cass. 10 maggio 2005 n. 9801).

"Quanto alla responsabilità per danni non patrimoniali - ai quali è limitato il tema del decidere - sulla base dei principi già sopra esposti, perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto.

Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto." (vedi Cass. Civ. in motivazione).

Nella specie, pertanto, appaiono sussistere tutti i presupposti per riconoscere il ristoro del danno non patrimoniale tenuto conto che non solo l'infedeltà coniugale della convenuta risulta ex se provata dalla circostanza che questa ha concepito due bambini con un altro uomo (visto l'esito dell'azione di disconoscimento di paternità) ma anche per l'atteggiamento della convenuta, la quale, sentita personalmente nel giudizio di disconoscimento, ha chiaramente ammesso di non aver sollevato questioni in merito alla reale paternità dei due bambini per superficialità e "per quieto vivere", nonché per le modalità, la frequenza e le circostanze dell'adulterio, posto che la ha consentito al detto di frequentare con assiduità la sua casa negli orari in cui il marito non era presente e con atteggiamenti "confidenziali" davanti a terzi ed anche sul luogo di lavoro, tanto da generare malevoli commenti (testi e , sentiti nel





giudizio di disconoscimento di paternità e i cui verbali sono stati prodotti dalla stessa convenuta) e quindi con comportamenti che hanno certamente leso diritti fondamentali ed inviolabili della persona anche costituzionalmente rilevanti (l'onore e la dignità), non avendo, sotto altro aspetto, dimostrato costei che il marito fosse "consapevole" di non essere il padre dei minori.

Pertanto, in considerazione delle lesioni di detti diritti fondamentali, può riconoscersi in favore dell'attore, tenuto conto che il maggiore dei due bambini aveva meno di tre anni alla data (febbraio-marzo 2002 per quanto emerge dalla sentenza prodotta) in cui l'attore ha appreso della propria "non paternità", un risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione dei richiamati diritti costituzionalmente protetti nella misura di € 8.000,00, ossia di € 3.000,00 per ogni anno in cui ha "rivestito" di fatto un ruolo paterno nei confronti di detti due minori, rivelatisi figli biologici di altro uomo.

A ciò va aggiunto il grave danno biologico conseguente alla dolorosa vicenda familiare che lo ha visto protagonista, tenuto conto che il CTU nella propria relazione ha riscontrato un "disturbo da stress posttraumatico" per il quale il ... ha assunto anche terapia farmacologica (vedi certificato medico del Centro di Salute Mentale esibito dall'attore) conseguenza immediata e diretta degli eventi oggetto di causa, con un'invalidità del 35%, in soggetto di 35 anni al momento dell'evento dannoso (scoperta della non paternità dei due minori).

Applicandosi, pertanto, le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2018 (le quali rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell'equità valutativa nella liquidazione del risarcimento dei danni subiti, tanto che solo nel caso in cui il giudice scelga di preferire tabelle diverse per la quantificazione del danno deve fornire una congrua motivazione per giustificare la sua decisione come ha chiarito da ultimo Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018), spetta la seguente liquidazione:

- postumi permanenti quantificati nella misura del 35% in un soggetto di anni 34 all'epoca della scoperta della non paternità dei due bambini (febbraio-marzo 2002) pari ad € 208.566,00 per il quale non si ritiene di applicare alcuna personalizzazione del danno, apparendo importo più che adeguato a compensare il danno alla salute.

Orbene, l'importo in oggetto liquidato per danni fisici e morali, liquidato alla data odierna ed avente natura di debito di valore, va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del "costo della vita" (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata è stata, come detto, determinata al valore attuale



della moneta, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C., la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat alla data della domanda giudiziale e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall'I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria (così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).

Nulla spetta alla parte per ristoro del danno patrimoniale, non avendo questa nei termini per la formazione del *thema decedendum* mai specificamente allegato quali siano le specifiche voci di spesa di cui chiede il rimborso, essendosi limitata ad una generica richiesta in atto di citazione.

Nulla puo' poi riconoscersi a titolo di danno non patrimoniale in favore degli altri attori, soggetti che hanno ricevuto danni non "immediati e diretti" ex art. 1223 c.civ. in conseguenza di detta vicenda, in quanto genitori del "coniuge tradito" e quindi non titolari di specifici diritti nascenti dal vincolo matrimoniale della cui lesione (e conseguente ristoro) qui si discute, avendo questi allegato un generico (e non dimostrato) ludibrio di cui anche costoro sarebbero stati oggetto.

Le spese processuali, nei rapporti tra ... e la convenuta, liquidate in dispositivo sulla base del DM 37/18 e dell'importo riconosciuto ma al di sotto dei medi di tariffa per la limitata attività istruttoria e di allegazione, seguono la soccombenza.

Nei rapporti tra la convenuta e gli altri attori, vista l'estrema particolarità della questione sottoposta all'adita AC, vanno compensate ex art. 92, comma 2 cpc.

P.T.M.

Il Tribunale di Bari - seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede,

- accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore ..., dell'importo di € 8.000,00 per danno non patrimoniale ed € 208.566,00 per danno biologico, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella misura e con la decorrenza di cui in parte

Sentenza n. 2019 pubbl. il 18/03/2019
RG n. 1735 del 17/03/2019

Repert. n. 1735 del 17/03/2019



motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;

- rigetta la domanda proposta dagli altri due attori;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore I, delle spese processuali, liquidate in € 348,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre IVA ed accessori di legge;
- spese compensate tra la convenuta e gli altri due attori.

Bari, 18/03/2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Fazio".

Il Giudice
dott.ssa Laura Fazio
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Fazio".